Giuseppina Cassese
NOTAIO

Registrato a:
SALERNO
il 12/10/2026
n. 30209
Serie 1T

Repertorio n. 2712 Raccolta n. 2071

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO

(per lavori di recupero funzionale e riuso da eseguire presso il complesso immobiliare ubicato al Parco Donica – località Vignadonica del Comune di Fisciano CIG. B461DB1F71 – CUP D47D22000000001)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette ottobre duemilaventisei

7 ottobre 2026

In Fisciano, nel mio studio alla via Adamo Fortunato n. 6/A
Innanzi a me, dottoressa Giuseppina Cassese, Notaio residente in Fisciano, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno

SONO COMPARSI

L'ing. **CITRO Michele**, nato a Salerno il giorno 4 febbraio 1973, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Settore Tecnico del Comune di Fisciano, tale nominato con decreto sindacale n. 9/2025 del 5 novembre 2025 e in legale rappresentanza del

COMUNE DI FISCIANO, con sede in Fisciano alla Piazza Gaetano Sessa n. 4, codice fiscale n. 00267790657

munito dei poteri per la stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c del D.Lgs. n. 267/2000 e in forza di quanto in appresso in atto;

in prosieguo "Stazione Appaltante" o "Amministrazione";

– PIERRO Francesco, imprenditore, nato a Salerno il giorno 15 agosto 1971, domiciliato per la carica di cui infra presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di amministratore con firma disgiunta e legale rappresentante della società:

"F.LLI PIERRO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", costituita in Italia, con sede in Fisciano (SA), via Macchione n. 77, capitale sociale di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Salerno: 00526400650, R.E.A. n. 157892, pec: fratellipierro@pec.it,

munito dei poteri per la stipula del presente atto in forza del vigente statuto sociale,

società nel prosieguo dell'atto chiamata anche "Appaltatore" – "Contrante" – "Impresa esecutrice".

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue.

PREMESSA

– Con Delibera di Giunta Municipale n. 25 del 23 febbraio 2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Recupero funzionale e riuso da eseguire presso il complesso immobiliare ubicato al Parco Donica – località Vignadonica –*

Fisciano Incubatore sociale" per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero), rispondente a un avviso emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale volto a valorizzare i beni confiscati alle mafie all'interno del PNRR. Contestualmente è stato approvato il Q.E. dell'opera.
Il detto intervento di "*Recupero funzionale e riuso da eseguire presso il complesso immobiliare ubicato al Parco Donica – Località Vignadonica del Comune di Fisciano (SA) F.I.S. Fisciano Incubatore Sociale*", è risultato collocato alla posizione n. 31 dell'elenco di cui allegato 1 del D.D.G. n. 55/2023 e ammesso a finanziamento con risorse PNRR per un importo pari a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero).
- La misura dedicata alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie è stata espunta dal PNRR e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, è stata soppressa l'Agenzia per la coesione territoriale, con trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione (G.U., Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2023).
- Con determinazione DSG n. 711/2024 del 21 novembre 2024 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Fisciano – Comune Capofila della CUC, si è recepito quanto deciso nella determina a contrarre del Responsabile della CUC n. 690 del 19 novembre 2024, procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato definito il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- Con determina DSG 781/2024 del 19 dicembre 2024 si è proposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico "F.lli Pierro S.r.l.".
- A seguito delle verifiche dei requisiti ai sensi del D.Lgs 36/2023 con determina RCG. n. 785 del 24 dicembre 2024 si è aggiudicata, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lg 36/2023, l'esecuzione dei lavori all'operatore economico "F.LLI PIERRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" per un importo di euro 1.161.219,45 (un milione centosessantunomila duecentodiciannove virgola quarantacinque) di cui euro 731.794,13 (settecentotrentunomila settecentonovantaquattro virgola tredici) per lavori al netto del ribasso dell'8,91% (otto virgola novantuno per cento), euro 27.653,13 (ventisettemila seicentocinquantatre virgola tredici) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 401.772,19 (quattrocentounomila settecentosettantadue virgola diciannove) per costi della manodopera, oltre IVA al 10% (dieci per cento), quindi per complessivi euro 1.227.341,39 (un milione duecentoventisettemila trecentoquarantuno virgola trentanove), come determinato a seguito delle risultanze di gara.

– In relazione ai predetti lavori, come sopra aggiudicati, le Parti dichiarano che non è stata effettuata alcuna consegna anticipata dei lavori né avviata alcuna attività materiale di esecuzione né stipulato alcun contratto di appalto.
– A seguito di riunione in data 19 marzo 2025 presso il "Commissariato per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata", con la partecipazione, tra gli altri, di una rappresentanza del Comune di Fisciano, per discutere dei contenuti del progetto come aggiornato e della rimodulazione del quadro economico di spesa e del reperimento delle somme per gli incrementi dei prezzi, la Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 2 aprile 2025 ha espresso l'indirizzo politico sulle nuove destinazioni del complesso immobiliare di cui all'intervento in oggetto, demandando all'Ufficio Tecnico la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per la predisposizione dell'elaborato allora denominato «perizia di variante suppletiva», previo riscontro dei parametri sostanziali richiamati dall'art. 120, commi 1, lettera b), e 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
– Con nota prot. n. 19674 del 16 luglio 2026, il Comune di Fisciano ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara, pari a euro 78.738,78 (settantottomila settecentotrentotto virgola settantotto), nonché il recupero della quota corrispondente alla decurtazione del 10% (dieci per cento) inizialmente prospettata a seguito del definanziamento della misura dal PNRR e del successivo passaggio del progetto ai fondi nazionali sostitutivi (Fondo per la coesione e fondi di bilancio del Ministero dell'interno).
Con successiva nota del 29 luglio 2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21017 del 30 luglio 2026, il Commissario Straordinario ha confermato la coerenza funzionale del nuovo assetto rispetto agli scopi del riuso sociale dei beni confiscati e ha definitivamente rideterminato la decurtazione nella misura del 5% (cinque per cento), fissando il contributo statale in euro 1.425.000,00 (un milione quattrocentoventicinquemila virgola zero zero).
– Con determinazione RCG n. 887 del 10 settembre 2026 (Det. Sett. n. 283/2026), è stato approvato, in linea esclusivamente tecnica, il progetto esecutivo aggiornato, sottoposto a verifica con rapporto prot. n. 20269/2026 del 22 luglio 2026 e validato dal RUP con atto prot. n. 21888/2026 del 6 agosto 2026 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, quale adeguamento progettuale precontrattuale, recante un quadro economico complessivo di euro 1.857.507,30 (un milione ottocentocinquantasettemila cinquecentosette virgola trenta), a fronte dell'originario importo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero).
– Con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 14 settembre 2026, dichiarata immediatamente eseguibile e adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, previo parere favorevole dell'Organo di revisione n. 22/2026 del 12 settembre 2026, prot. n. 24927/2026, come integrato dall'*errata corrige* prot. n. 25011/2026, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e al DUP, con applicazione di avanzo libero per euro 432.507,30 (quattrocentotrentaduemila cinquecentosette virgola trenta). La medesima deliberazione giuntale n. 114/2026 ha istituito e rimodulato i pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2026, assicurando la piena capienza contabile dell'intervento.
- Con dichiarazione acquisita al prot. n. 25463 del 17 settembre 2026, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, la "F.LLI PIERRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ha attestato la piena conoscenza degli elaborati di cui al progetto esecutivo aggiornato e la disponibilità a eseguire le lavorazioni aggiornate, confermando il ribasso dell'8,91% (otto virgola novantuno per cento) sulle componenti assoggettabili e sui nuovi prezzi, gli importi della sicurezza e della manodopera, il cronoprogramma e l'assenza di riserve incompatibili con l'offerta originaria.
- Con determina RCG n. 940/2026 del 29 settembre 2026
* è stata disposta la conservazione dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di «*Recupero funzionale e riuso da eseguire presso il complesso immobiliare ubicato al Parco Donica - Località Vignadonica del Comune di Fisciano (SA) - F.I.S. Fisciano Incubatore Sociale*» - CUP D47D22000000001 - CIG B461DB1F71, originariamente disposta con determinazione RCG n. 785/2024 in favore della "F.LLI PIERRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", rispetto al progetto esecutivo aggiornato approvato con determinazione n. 887/2026;
* è stata disposta la rideterminazione dell'importo netto contrattuale in euro 1.495.038,55 (un milione quattrocentonovantacinquemila trentotto virgola cinquantacinque), di cui euro 1.048.091,06 (un milione quarantottomila novantuno virgola zero sei) per lavorazioni al netto del ribasso dell'8,91% (otto virgola novantuno per cento), euro 27.653,13 (ventisettemila seicentocinquantatre virgola tredici) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 419.294,36 (quattrocentodiciannovemila duecentonovantaquattro virgola trentasei) per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre IVA al 10% (dieci per cento) pari a euro 149.503,85 (centoquarantanovemila cinquecentotre virgola ottantacinque), per complessivi euro 1.644.542,40 (un milione seicentoquarantaquattromila cinquecentoquarantadue virgola quaranta);
* si è dato atto che l'opera pubblica in oggetto risulta finanziata in entrata per euro 1.425.000,00 (un milione quattrocentoventicinquemila virgola zero zero) con i fondi statali e per euro 432.507,30 (quattrocentotrentaduemila cinquecentosette virgola trenta) con avanzo di amministrazione;
* si è confermato e rideterminato, per quanto ancora efficace

secondo le risultanze del Servizio Finanziario, l'impegno di spesa già assunto in favore della "F.LLI PIERRO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con determinazione RCG n. 785/2024, elevandolo da euro 1.202.341,39 (un milione duecentoduemila trecentoquarantuno virgola trentanove) a complessivi euro 1.644.542,40 (un milione seicentoquarantaquattromila cinquecentoquarantadue virgola quaranta) (IVA inclusa);
* si è autorizzata la stipulazione di un unico contratto di lavori, previo perfezionamento del visto di regolarità contabile, nella forma pubblica amministrativa già prevista dalla determinazione RCG n. 785/2024 e con modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il progetto esecutivo aggiornato.
Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto, le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto dell'affidamento

Il **COMUNE DI FISCIANO**, come sopra rappresentato, affida alla società **"F.LLI PIERRO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** che come sopra rappresentata accetta, l'appalto relativo ai lavori di **RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DA ESEGUIRE PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO AL PARCO DONICA – LOCALITÀ VIGNADONICA DEL COMUNE DI FISCIANO (SA) – INCUBATORE SOCIALE – CIG. B461DB1F71 – CUP D47D22000000001.**
L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Resta in ogni caso inteso che l'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto, dalle relazioni e dai grafici di progetto, depositati presso il Settore Lavori Pubblici, che l'Appaltatore ha firmato in ogni pagina innanzi al Responsabile del Settore Tecnico e che, pertanto, dichiara di ben conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'appaltatore ha a tal fine presentato la dichiarazione prevista dall'art. 49, comma 3 della Legge Regione Campania del 27 dicembre 2007, n. 3. L'Appaltatore è altresì obbligato nell'esecuzione del contratto d'appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico – prestazionale offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la Stazione Appaltante.

Articolo 2 – Importo del contratto

L'importo contrattuale complessivo netto ammonta ad **euro 1.495.038,55 (un milione quattrocentonovantacinquemila trentotto virgola cinquantacinque**), di cui euro 1.048.091,06 (un

milione quarantottomila novantuno virgola zero sei) per lavorazioni al netto del ribasso dell'8,91% (otto virgola novantuno per cento), euro 27.653,13 (ventisettemila seicentocinquantatre virgola tredici) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 419.294,36 (quattrocentodiciannovemila duecentonovantaquattro virgola trentasei) per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre IVA al 10% (dieci per cento) pari a euro 149.503,85 (centoquarantanovemila cinquecentotre virgola ottantacinque), per complessivi euro 1.644.542,40 (un milione seicentoquarantaquattromila cinquecentoquarantadue virgola quaranta).
Il contratto è stipulato "a corpo". L'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato che i costi aziendali della sicurezza, afferenti i rischi propri dell'attività svolta dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n°36/2023, ammontano ad euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero).
L'appalto, non risultando funzionalmente divisibile, è affidato nella forma di unico lotto funzionale.

Articolo 3 – Domiciliazione

L'Appaltatore elegge domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata fratellipierro@pec.it, come risultante dalla visura camerale, che costituisce a pieno titolo e ad ogni effetto di legge domiciliazione digitale dello stesso.
Qualsiasi comunicazione fatta al capocantiere o all'incaricato dell'appaltatore dal R.U.P. o dal D. L. si considera fatta personalmente al titolare dell'impresa appaltatrice.

Articolo 4 – Nomina dei preposti aziendali

PIERRO Francesco, nella qualità, con la firma del presente atto dichiara che:

- i compiti di Direttore Tecnico di Cantiere saranno assunti da PIERRO Rosario nato a Nocera Inferiore (SA) il 7 aprile 1978, codice fiscale n. PRR RSR 78D07 F912Z che assumerà quindi piena responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante;
- i compiti di responsabile della sicurezza per l'Appaltatore saranno assunti da PIERRO Rosario, sopra generalizzato, che assumerà quindi piena responsabilità nei confronti del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai fini dell'osservanza delle norme per la sicurezza del cantiere e degli operai e per il rispetto delle disposizioni impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 5 – Consegna, sospensione ed esecuzione dei lavori

Salvo i casi di urgenza, la consegna dei lavori, oggetto d'appalto, all'esecutore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. Il R.U.P. comunica al direttore dei lavori l'avventa sottoscrizione del contratto, autorizzandolo contemporaneamente alla consegna dei lavori.

Il direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.
Il termine massimo per la esecuzione dei lavori è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori è comunicata per iscritto al direttore dei lavori.
Per la esecuzione dei lavori non è prevista la concessione di proroghe, salvo cause di forza maggiore, ovvero per cause impreviste ed imprevedibili all'atto della stipula del contratto non dipendenti da comportamenti negligenti e/o omissivi dell'Appaltatore. Sull'istanza di proroga, avanzata dall'Appaltatore per iscritto con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, decide entro 30 giorni dal suo ricevimento il R.U.P., sentito il direttore dei lavori.
La sospensione dei lavori è regolamentata dall'art 121 del D.lgs n. 36/2023. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni meteorologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal D.lgs n. 36/2023.
Per ogni altro aspetto di dettaglio, ivi compresa la disciplina dei casi di mancata consegna, sospensione, termine di ultimazione dei lavori e proroga dei termini contrattuali le parti rinviano espressamente agli articoli 2.6 (consegna dei lavori), e 2.7 (sospensione e termine di ultimazione dei lavori, proroga dei termini contrattuali) del capitolato speciale di appalto che dichiarano di ben conoscere.

Articolo 6 – Penali

Ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato speciale d'appalto, in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori per cause imputabili all'Appaltatore è dovuta una penale calcolata nella misura giornaliera dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'ammontare dell'importo netto contrattuale e comunque entro il limite fissato dall'art. 126 del Codice.
Per ogni altro aspetto si rinvia al citato articolo del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 – Risoluzione del contratto

Il contratto di appalto può essere risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del D.lgs. 36/2023;

• modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c. 1 lett. b, c, del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale;
• la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
• la modifica supera il 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
• ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
• violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
• decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
• provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto in ogni altro caso di inadempimento dell'appalto previsto da specifiche disposizioni del presente contratto e del capitolato speciale di appalto che prevedano in capo alla Stazione Appaltante la facoltà o l'obbligo di procedere all'applicazione di tale misura.

Il contratto di appalto può altresì essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti nei casi previsti dalla legge;
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice). Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgom-

bero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% (uno per cento) del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
In caso di assoggettamento dell'Appaltatore a procedura di insolvenza trova applicazione l'art. 124 del D.lgs n. 36/2023.

Articolo 8 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore garantisce l'applicazione integrale nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
L'Appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
L'Appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 e smi, una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile (under 36) delle assunzioni e una quota pari al 30% (trenta per cento) di quella femminile che dovessero risultare necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.
Ove necessario ai sensi di legge, l'Appaltatore si obbliga a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto alla Stazione Appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

ai sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Fisciano nella sezione "Amministrazione Trasparente".
L'Appaltatore si obbliga a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 coma 3 bis D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Fisciano nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Per ogni altro aspetto di dettaglio si rinvia alle previsioni del capitolato speciale di appalto.

Articolo 9 – Varianti

Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'allegato II.14 al detto decreto.
La Stazione Appaltante potrà imporre variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, con obbligo dell'Appaltatore di eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente pattuite, senza poter invocare, per tale ragione, la risoluzione del contratto.
Resta fermo il diritto dell'Appaltatore al corrispettivo dovuto per le lavorazioni regolarmente disposte ed eseguite da determinarsi sulla scorta dei prezzi contrattuali ovvero se nella redazione della perizia di variante occorresse determinare nuovi prezzi, il Direttore dei Lavori elaborerà le relative analisi nei modi previsti dal Capitolato speciale d'appalto ovvero nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto previsto nel capitolato.

Articolo 10 – Anticipazione prezzo

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 36/2023 è prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale e quindi per un importo di euro

299.007,71 (duecentonovantanovemilasette virgola settantuno) che può essere richiesto dall'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice dei contratti pubblici, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 e ssmmii del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori e pagamenti dei corrispettivi

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata "a corpo", in conformità alle disposizioni vigenti sulla base delle quantità realizzate per ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori provvede a rilevare sommariamente le misure secondo la percentuale d'incidenza riportata sul Capitolato Speciale di Appalto. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci. Agli importi come sopra determinati sarà applicato il ribasso d'asta offerto in fase di gara. Per gli eventuali lavori da liquidare su

fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni di legge. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per lavori e non sono oggetto di ribasso.
Per ogni ulteriore aspetto riferito a modalità e termini di pagamento del corrispettivo si fa espresso rinvio all'articolo 2.17 del capitolato speciale di appalto. In ogni caso le parti concordano che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione di ogni SAL, come meglio specificato nel successivo articolo 14.

Articolo 12 - Conto finale

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori che si rileva dal relativo certificato, con le stesse modalità previste per il S.A.L., e provvede a trasmetterlo al R.U.P.. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs n. 36/20123, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Per ogni ulteriore aspetto riferito al conto finale si fa espresso rinvio all'articolo 2.18 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 13 - Stati di avanzamento

I lavori saranno pagati con S.A.L. ogni qualvolta il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ad eccezione dell'ultima rata che coinciderà con lo stato finale e fatto salva la possibilità di erogare le somme spettanti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui l'Ente e soggetto.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in

acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo stabilito precedentemente indicato.
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e fatta salvo la possibilità di erogare le somme spettanti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui l'Ente e soggetto.

Articolo 14 – Revisione prezzi

E' ammessa la revisione prezzi nel rispetto dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine le parti richiamano le previsioni di cui all'articolo 2.27 del capitolato speciale di appalto, a cui fanno espresso rinvio per la disciplina e la gestione del predetto istituto.

Articolo 15 – Collaudo

L'atto unico di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
Per ogni altro aspetto di dettaglio le parti richiamano la disciplina prevista dall'articolo 2.19 del capitolato speciale di appalto.
Sino all'emissione dell'atto unico di collaudo ed alla presa in consegna dell'opera da parte della S.A., l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera. Per la presa in consegna dell'opera da parte della S. A., sarà redatto uno specifico verbale tra il R.U.P. e l'Appaltatore.

Articolo 16 – Riserve e contestazioni

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. avvierà la procedura dell'accordo bonario prevista dall'art. 210 del D.lgv. n. 36/2023. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
Per la disciplina delle contestazioni e delle riserve le parti rinviano alle previsioni contrattuali di cui all'articolo 2.26 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 17 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura fissati dall'art. 106 del D.lgs 36/2023. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18 - Requisiti e verifiche

L'Appaltatore, come rappresentato, dichiara di risultare in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire e dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008.

Il COMUNE DI FISCIANO, come sopra rappresentato, dichiara che l'Amministrazione ha proceduto alla verifica dell'iscrizione della società "F.LLI PIERRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" presso la Whitelist della Prefettura competente (data iscrizione: 28/07/2026, scadenza: 28/07/2027).

Articolo 19 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

La Stazione Appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D. Lgs. 36/2023;
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita

dall’articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L’appaltatore in sede di offerta si è riservato la facoltà di subappaltare tutte le categorie di lavoro nei modi e termini di legge.

A pena di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 20 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 0332437135 rilasciata dalla "HDI ASSICURAZIONI SPA" con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 in data 10 febbraio 2025 e successiva Appendice n. 1 alla medesima polizza n. 0332437135 per l' importo garantito di euro 59.801,54 (cinquantanovemilaottocentouno virgola cinquantaquattro) tenuto conto dell'applicazione delle riduzioni contemplate dall’art. 2.10 del Capitolato speciale in tema di garanzia provvisoria, applicabili anche alla garanzia definitiva ai sensi del successivo art. 2.11.
La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Per ogni altro aspetto si fa rinvio alle previsioni di cui all’articolo 2.11 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 21 - Garanzie assicurative ed obblighi dell’Appaltatore in caso di danni in corso di esecuzione

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art 117 del D.lgs 36/2023 è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni che potrà subire la stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza il cui massimale è pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ed un massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) assicurerà la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e decorrerà dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei

lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Per ogni altro aspetto di dettaglio le parti richiamano le previsioni di cui all'articolo 2.12 del capitolato speciale di appalto.
Resta a completo carico dell'Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell'Appaltatore.
Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone alle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del Capitolato generale;
- per i danni causati da forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non inserite regolarmente in contabilità.

Articolo 22 – Obblighi del contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario alla società intestataria presso la "Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino Sc" filiale di Fisciano (SA) sul conto corrente intestato alla stessa, di cui al seguente codice IBAN: IT56H0878476210011000101335. Resta fermo l'impegno da parte dell'appaltatore di riportare il codice CIG, e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato in tutte le comunicazioni e le operazioni relative alla gestione contrattuale.
L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) e saranno intestate al Comune di Fisciano – Settore Tecnico – Lavori Pubblici, "codice univoco ufficio" IPA DZFJ5G e con liquidazione a trenta gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'opera pubblica oggetto del presente contratto dovranno essere registrati su tale conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclu-

sivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, il quale dovrà sempre riportare il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico sottostante. L'Appaltatore si obbliga al pieno ed integrale rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010.
In tutti i casi in cui le transazioni di cui al comma 2 vengono effettuate senza avvalersi di banche o di società di Poste italiane s.p.a. si procederà alla risoluzione immediata del presente contratto con contestuale comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Salerno.
L'appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare nei rapporti con i subcontraenti e subfornitori i medesimi obblighi di tracciabilità imposti dalla legge n. 136/2010 prevedendo nei relativi contratti, l'inserimento di apposita clausola in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore dichiara di avere comunicato che la persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:
1) PIERRO Francesco, sopra generalizzo, residente in Fisciano (SA) in Via Macchione n. 77 CF. PRR FNC 71M15 H703G
2) PIERRO Rosario, nato a Nocera Inferiore (SA) il 7 aprile 1978, residente in Fisciano (SA) alla via Macchione n. 36, CF. PRR RSR 78D07 F912Z.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Articolo 23 – Obblighi del contraente in materia di prevenzione della corruzione

L'Appaltatore, come rappresentato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, di non trovarsi, per l'espletamento dei lavori, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con le prestazioni dedotte in contratto, ai sensi di disposizioni di legge o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Stante il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, l'Appaltatore, come rappresentato, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 e memore delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rap-

porto e si obbliga a rispettare detto divieto.
L'Appaltatore è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, ed il codice integrativo di comportamento adottato dal Comune di Fisciano, entrambi pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, di cui conferma l'avvenuta acquisizione e di cui dichiara la piena conoscenza.
L'Appaltatore si dichiara consapevole del fatto che la violazione degli obblighi sanciti dal Codice di comportamento comporta l'applicazione, previa contestazione scritta, della sanzione della risoluzione del presente contratto, la segnalazione agli organi competenti e l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto stesso.
L'Appaltatore accetta gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti e concessioni pubblici e dichiara di assumere formale impegno a soggiacere al rispetto delle clausole previste nell'ambito del patto di integrità stipulato con il Comune di Fisciano, applicabile alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
L'Appaltatore è sin da ora consapevole che l' inosservanza di detto patto di integrità costituirà causa di risoluzione del contratto medesimo.

Articolo 24 - Controversie e foro competente

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, qualora non risolte in sede di accordo, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Nocera Inferiore (SA) quale tribunale competente per territorio.

Articolo 25 - Allegati

Il COMUNE DI FISCIANO e la "F.LLI PIERRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", come rappresentati, approvano e confermano sotto la propria responsabilità, dichiarando di averne piena conoscenza, la seguente documentazione che, anche se non formalmente allegata al presente contratto, costituisce, insieme alla premessa, parte integrante e sostanziale dello stesso e, segnatamente:
il progetto esecutivo aggiornato e validato, il capitolato speciale, l'elenco prezzi, le analisi dei nuovi prezzi, il piano di sicurezza, la stima della manodopera, il cronoprogramma e gli ulteriori elaborati approvati con determinazione n. 887/2026, con esclusione dell'elaborato TE08, non approvato e sostituito dalla presente sequenza precontrattuale e dall'unico contratto da stipulare.
Le informazioni contenute negli elaborati progettuali grafici, descrittivi, specificativi e calcolativi, si sommano e si integrano, quindi non necessariamente devono essere ripetute in tutti i suddetti elaborati. Se si riscontrassero discordanze tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e di calcolo, varranno le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appal-

tante, intendendo come più favorevoli quelle che presentano uno o più dei seguenti elementi: maggiori quantità, migliori qualità, maggiori accessori, maggiore completezza di esecuzione, migliori prestazioni.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti eventuali provvedimenti di notifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno redatto in scala di maggiore dettaglio. In ogni caso, resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole, alle prescrizioni tecniche e di progetto contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:
1. il presente Contratto;
2. il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145/2000;
3. il Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Relazioni e disegni di progetto.

Articolo 26 – Norme applicabili nell'esecuzione dell'appalto

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione D.lgs 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, dal Capitolato Speciale di Appalto e delle altre leggi e decreti nonché delle norme vigenti in materia nello stesso richiamate. Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto. L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le norme del Capitolato Speciale di Appalto e che il corrispettivo di contratto comprende e compensa tutti gli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.

Articolo 27 – Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 28 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e clausola di riservatezza

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla

conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
In esecuzione del presente contratto, il Comune di Fisciano, come rappresentato, nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "*recupero funzionale e riuso da eseguire presso il Complesso Immobiliare ubicato al Parco Donica – Località Vignadonica – del Comune di Fisciano (SA)- F.I.S. Incubatore Sociale*".
Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 29 – Forma del contratto e rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità digitale nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto e nella documentazione in esso richiamata, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni contenute nel

capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora vigenti, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del codice civile, se e per quanto applicabili.
I Contraenti danno atto che tutta la documentazione richiamata nel presente contratto è conservata agli atti del Comune e che la stessa è da loro ben conosciuta.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Notaio verificata.
Dopo di che io Notaio ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti, alle ore diciassette e otto minuti.
Il presente atto occupa, nel formato di visualizzazione PDF/A (statico non modificabile), 21 (ventuno) intere pagine da me dattiloscritte, e fin qui della presente.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Consta di facciate numero ventitre.
Fisciano, addì 12 ottobre 2026

Firmato digitalmente da
GIUSEPPINA CASSESE
C: IT
O: SALERNO:80027440652